



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

DELIBERAZIONE N. 18 / 2024

DEL 23/07/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ASP CITTÀ DI BOLOGNA.

AMMINISTRATORE UNICO

RICORDATO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;
- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014, è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015;
- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2 comma 3 L.R. 12/2013);
- con deliberazione n. 1 del 04/01/2022, l'Assemblea dei Soci di ASP Città di Bologna ha nominato il sottoscritto Amministratore unico di ASP Città di Bologna;

VISTO

- lo Statuto dell'ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014;
- la deliberazione n. 33 del 28/11/2023 con la quale l'Amministratore Unico ha approvato la revisione organizzativa di Asp Città di Bologna conseguente all'adozione degli orientamenti strategici per il triennio 2024-2026,
- la propria deliberazione n. 34 del 31/10/2022 di conferimento incarico di Direttore Generale di ASP Città di Bologna a Maria Adele Mimmi a decorrere dal 02/11/2022;

RICORDATO CHE con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23.12.2013 è stata costituita, a decorrere dal 01.01.2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione dell'ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;

con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1967 del 22.12.2014 è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDEs, a decorrere dal 01.01.2025;

le ASP unificate sono subentrate a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si sono unificate, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della LR n.12/2013;

l'ASP è disciplinata dalla LR n.2 del 12.03.2003 *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 *"Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona"*, da quanto definito con deliberazioni del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008;

l'ASP ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1967 del 22/12/2014, ha tra le proprie finalità *"l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare: a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, e in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica; b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e sociosanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita; c) servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona."*

con Deliberazione n.1 del 05.01.2022 l'Assemblea dei Soci di ASP Città di Bologna ha nominato il sottoscritto Amministratore Unico di ASP Città di Bologna;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta del Comune di Bologna PG 49911/2023 del 24.01.2023 (allegato A), avente ad oggetto l'Approvazione degli indirizzi per ASP Città di Bologna e per il completamento del riordino del servizio sociale territoriale, con cui si è delineato un nuovo mandato strategico aziendale, che vede ASP Città di Bologna come azienda improntata alla produzione, innovazione e gestione patrimoniale nell'ambito complessivo dei servizi di welfare e di risposta ai bisogni espressi dalle persone e dalle famiglie, con particolare riferimento alla popolazione anziana, nel solco della riforma strutturale europea dedicata alla *"ageing and welfare state policies"*

l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, avvenuta in data 22.06.2023 del *"Piano Strategico di sviluppo aziendale"* che vede la gestione di ASP Città di Bologna fortemente tesa ad una gestione dei servizi alla persona rispondente ai bisogni dei cittadini, alla valorizzazione delle risorse umane e alla valorizzazione del proprio patrimonio, anche sul fronte artistico;

la deliberazione di Consiglio comunale rep. 45/2023 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO DEL "PIANO PER L'ABITARE" E PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELL'ASSEMBLEA PUBBLICA SULLA CASA"**;

VISTO l'art. 26 c.4 della LR n.2 del 12.03.2003 con cui *"La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai Comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti."*

VISTO il D.lgs. n. 207 del 04.05.2011 art. 6 c.3, secondo cui *“l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda”*.

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n.175 del 2016 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2.Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

[...]

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

[...]

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”

ATTESO allora che:

- i. ASP è proprietaria di un importante patrimonio immobiliare la cui valorizzazione è funzionale all'equilibrio economico finanziario della stessa e allo sviluppo di attività sociali;
- ii. la valorizzazione del patrimonio pubblico, consistente nell'adozione di tutte quelle iniziative utili a incrementare il valore degli immobili (cambio di destinazione d'uso, riqualificazione, regolarizzazione edilizia e urbanistica, etc.) costituisce parte integrante della strategia economica e di bilancio di un ente pubblico giacché, oltre agli effetti di finanza pubblica derivanti dal recupero della spesa e dalla riduzione del debito, essa produce effetti rilevanti anche in termini di efficienza nella gestione degli stessi asset proprietari e di sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.
- iii. ASP, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 26 della legge regionale 2/2003 e dall'art. 5 della legge regionale 12/2013, utilizza il proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite come disciplinate dallo statuto nel richiamato art. 4.

DATO ATTO conseguentemente che:

i) sulla base degli ambiti tematici previsti dal PN Plus 21-27 il Comune di Bologna ha avviato un percorso progettuale funzionale all'individuazione degli interventi da realizzare nell'ambito del suddetto Programma in coerenza con le linee di mandato 2021 - 2026 presentate dal Sindaco al Consiglio comunale del 31 gennaio 2022, che identificano le azioni strategiche del Comune di Bologna;

ii) il progetto BO4.4.11.1a Abitare - Agenzia Sociale per l'Affitto si pone l'obiettivo di *“intervenire su tutto il territorio del Comune di Bologna, e con particolare attenzione alle aree della città nella quali la condizione di fragilità abitativa è maggiormente presente”*;

iii) il progetto BO4.4.11.1a include interventi che, per le finalità che perseguono e per le modalità di svolgimento, il Comune di Bologna intende svolgere in accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 legge n. 241/1990 e s.m.i tra Comune di Bologna e ASP - Azienda per i Servizi alla Persona.

PRESO ATTO del contenuto del “Piano Strategico di sviluppo aziendale”, redatto in piena congruità con gli Indirizzi di cui alla predetta Deliberazione Comunale ed approvato dall’Assemblea dei Soci con Delibera n.5 del 2023, a mente del quale l’azione strategica di ASP per i Servizi per l’Abitare *“deve essere integrata con l’azione cittadina di sviluppo del Agenzia per l’abitare, che sosterrà con risorse specifiche l’incrocio dei bisogni di cittadini in difficoltà e proprietari di alloggi”*

PRESO ATTO, che:

*il Piano Strategico approvato dall’Assemblea dei soci richiede un modello gestionale che valorizzi congiuntamente l’azione di sviluppo dell’Agenzia per l’abitare e le iniziative di valorizzazione del patrimonio di ASP e che tale modello è coerentemente delineato nel documento allegato sub 1 denominato **“progetto per la Costituzione della Società a responsabilità limitata”**, valutato dal Direttore Generale che ha attestato la metodologia proposta e i risultati manifestati e lo ha validato al fine di supportare le esigenze decisionali, programmatiche e previsionali, nello specifico occorrenti;

* in attuazione delle disposizioni normative incidenti, l’ASP ai sensi dell’art. 26 c.4 della LR n.2 del 12.03.2003, può costituire società privatistiche finalizzate a realizzare una efficace gestione del patrimonio;

* in merito alla forma giuridica che dovrà assumere la società, tra le diverse opzioni valutate, è stata scelta quella di costituire una società a responsabilità limitata in ragione dei vantaggi operativi derivanti da una maggiore semplicità e delle minori spese di gestione.

CONSIDERATO CHE la società (nome società) sarà costituita da ASP per lo svolgimento sia di servizi di interesse generale, a rilevanza economica e non, a favore della collettività, sia di servizi strumentali a favore della stessa. La società (nome società) sarà costituita nella forma dell’in house providing ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società partecipate pubbliche) e pertanto dovrà avere i seguenti requisiti:

1. controllo analogo, ovvero la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

2. attività prevalente, ovvero la situazione in cui oltre l’ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite potrà inoltre essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

3. capitale interamente pubblico, ovvero la situazione in cui la totalità del capitale sociale è detenuto da enti pubblici con divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.

Il capitale sociale della costituenda srl sarà al 100 % pubblico; la società sarà soggetta a controllo analogo da parte dell’unico socio ASP Città di Bologna e svolgerà la sua attività esclusivamente nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e sulla base degli affidamenti effettuati dall’Ente socio;

RITENUTO per tutto quanto sin qui esposto e per gli atti deliberativi dei competenti Enti, che sia necessario deliberare la costituzione della società **NOME SOCIETÀ** Srl esclusivamente partecipata da ASP Città di Bologna.

CONSIDERATO CHE la deliberazione formale di costituzione della società **NOME SOCIETÀ Srl** è di competenza di ASP Città di Bologna quale unico socio della stessa, ma che, stante il controllo pubblico esercitato dal Comune di Bologna, occorre che il Comune di Bologna ente controllante di ASP Città di Bologna deliberi la costituzione della predetta Società così espressamente autorizzando la controllata ASP Città di Bologna a procedere in tal senso;

VISTO l'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016 e smi, ai sensi del quale *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

DATO ATTO CHE le ragioni giuridiche, la compatibilità all'ordinamento nazionale e comunitario della scelta opzionata, nonché le finalità preordinate alla costituzione della società **NOME SOCIETÀ**, quale società a controllo pubblico, sono ampiamente descritte negli atti di ASP Città di Bologna più sopra richiamati a cui è fatto integrale rinvio.

RITENUTO CHE la costituzione di una società a controllo pubblico risponde e soddisfa ampiamente l'interesse sotteso e preordinato allo sviluppo dell'abitare collaborativo – cohousing, la promozione, agevolazione e il coordinamento, sulla base degli indirizzi e dei programmi stabiliti dal Comune di Bologna, dello svolgimento di servizi finalizzati ad affrontare il bisogno abitativo nel territorio del Comune di Bologna, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio di ASP ai sensi dell'art. 26 c.4 della LR n.2 del 12.03.2003.

VALUTATO CHE, le Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti con la delibera n. 16 del 2022 hanno definito alcuni orientamenti interpretativi circa il parere da rilasciare da parte delle Sezioni della Corte dei conti, e con riferimento alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria hanno definito che questa deve essere definita come *“la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”*.

Richiamata inoltre la Delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 32/2023, che definisce gli elementi fondamentali, le motivazioni principali e i contenuti necessari alla costituzione delle società pubbliche;

RITENUTO CHE quanto alla convenienza economica, la motivazione analitica dell'atto deliberativo deve esternare le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario riferite, ad esempio, alla capacità del progetto di creare valore e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito ed alla funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione sia del corretto impiego delle risorse pubbliche rendendo compatibile la scelta “societaria” con il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

CONSIDERATO CHE il Business Plan (allegato 2) ben evidenzia, con contenuto e motivazioni cui si rinvia, la convenienza della scelta effettuata in quanto:

* il Piano economico e finanziario, non prevede costi aggiuntivi a carico di ASP Città di Bologna derivanti dalla creazione di una società, ma sinergie di costo valorizzate in termini di contratti di service amministrativi prestati a favore di **NOME SOCIETÀ** e ricadute economiche positive per ASP;

* il Piano è stato sviluppato sulla base delle previsioni ed è costruito a partire dalla prevista disponibilità di immobili reperibili sul mercato privato e/o da altri soggetti pubblici;

* il modello scelto consente di sviluppare interazioni più efficaci con i privati per la gestione di patrimoni immobiliari di proprietà di soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione della Società alloggi da gestire secondo le finalità statutarie della stessa e lo sviluppo di servizi finalizzati ad affrontare il bisogno abitativo e ad incrementare la dotazione di alloggi per l'affitto da destinare al soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle famiglie e dei cittadini, senza che tali determinino un aggravio in termini di costi sul bilancio di ASP e partecipare a progetti o iniziative nel settore abitativo proposti sia da Enti Pubblici che da soggetti privati, in quanto funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e coerenti con i fini statutari;

* il Business Plan predisposto dimostra la sostenibilità economica della società e della modalità di gestione prescelta, dando altresì evidenza della sostenibilità finanziaria anche al termine della gestione di risorse derivanti da progetti finanziati, sulla base delle dinamiche dei costi e dei ricavi che caratterizzano la gestione delle aziende operanti nel settore della gestione e valorizzazione immobiliare e dei servizi di abitare collaborativo.

ESAMINATO lo schema di Statuto della società **NOME SOCIETÀ Srl** (allegato **3**) e considerato al riguardo che la Società, avrà ad oggetto *“promuovere l’abitare collaborativo: modelli innovativi di co-housing e di comunità di co-residenza, finalizzati a favorire l’autonomia dell’abitare privato con la condivisione di servizi, risorse e spazi comuni per valorizzare nuove forme di socialità e di vicinato. prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, condividere il proprio tempo a favore di un miglioramento dei rapporti interpersonali e di ricostituzione di legami non solo familiari, socializzare le attività quotidiane per dividerne il carico e realizzare un maggiore equilibrio nella loro gestione, sviluppare una comune attenzione ai temi della sostenibilità ambientale (dal risparmio energetico alla riduzione dei consumi), sono tutte espressioni del desiderio di migliorare la qualità della propria vita prefigurando un nuovo modo di abitare la casa ed anche la città.*

- *promuovere interventi abitativi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza delle famiglie e dei singoli, promuovendone l’autonomia;*

- *promuovere interventi abitativi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza dei cittadini con disabilità;*

- *promuovere, agevolare e coordinare, anche in concorso con i soggetti pubblici e privati del territorio bolognese ed in particolare con il Comune di Bologna, l’espletamento di servizi finalizzati ad affrontare l’emergenza abitativa e ad incrementare la dotazione di alloggi per l’affitto da destinare al soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle famiglie e dei cittadini*

- *La Società si propone quindi come un soggetto idoneo a svolgere tutte quelle attività che direttamente o indirettamente si ritengano utili ed efficaci al perseguimento degli interessi generali di cui sopra.*

In particolare, tale società, munita delle eventuali autorizzazioni necessarie, potrà:

a) *gestire patrimoni immobiliari di proprietà di soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione della Società alloggi da gestire secondo le finalità statutarie della stessa;*

b) *procedere all’assegnazione degli alloggi pubblici disponibili sulla base dei criteri individuati dal regolamento di gestione;*

c) *provvedere alla gestione amministrativa degli alloggi, alle eventuali procedure di rilascio degli stessi qualora l’assegnatario perda i requisiti richiesti per la permanenza;*

d) costituire e gestire un apposito Fondo di Garanzia per il pieno e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui ai punti a) b) e c);

e) effettuare studi e ricerche nel settore del social housing;

f) partecipare a progetti o iniziative nel settore abitativo proposti sia da Enti Pubblici che da soggetti privati, in quanto funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e coerenti con i fini statutari;

g) gestire servizi di supporto all'abitare collaborativo anche in collaborazione con soggetti terzi (in termini di mediazione, consulenze, formazione, etc.).

A tali fini la società potrà anche assumere partecipazioni nelle società di capitale, nelle società cooperative e nei consorzi di imprese, già costituiti o da costituirsi, che svolgono parimenti, nell'area del Comune di Bologna, attività analoghe o affini con gli scopi di cui sopra.

Per l'attuazione degli scopi in oggetto la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito." (art. 4);

RITENUTO che le previsioni dello Statuto ben esprimano il controllo pubblico così garantendo il perseguimento del pubblico interesse nella gestione ed erogazione dello stesso, e che siano conformi alle finalità proprie dell'ASP di organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, come indicate all'art. 4 dello Statuto.

VALUTATO allora, in forza delle decisioni finora già assunte e per le motivazioni tecniche ed economiche di cui si è dato sopra conto, anche tenuto conto delle concrete modalità di incisione sugli atti e sulle scelte della costituenda società, di deliberare la costituzione della società **NOME SOCIETÀ Srl**.

VISTE E RICHIAMATE, per i profili di connessione alla materia, altresì il Libro V, Titolo V, Capo VII, del Codice civile, artt. 2462-2483, dedicato alle società a responsabilità limitata.

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato D.lgs. n. 175/2016, "l'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata".

VISTO l'art. 2463 del Codice civile, ai sensi del quale costituiscono elementi essenziali dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata:

1. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2. la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4. l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5. i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6. la quota di partecipazione di ciascun socio;
7. le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8. le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

9. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

DATO ATTO CHE ai sensi del citato art. 2463 del Codice civile e per gli effetti del citato art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016:

- * la costituenda società di capitali a responsabilità limitata sarà partecipata totalmente ed esclusivamente da ASP Città di Bologna, con sede in Bologna (BO), Via Marsala 7, C.F. 03337111201 (artt. 1 della proposta di statuto);
- * la costituenda società di capitali sarà denominata **NOME SOCIETÀ** ed avrà sede nel Comune di Bologna (artt. 1 e 2 della proposta di statuto);
- * che l'ammontare del capitale sociale sarà pari al valore di conferimento dell'immobile Porto 15 ad oggi quantificato in € 3.364.000, ferma restando la prevista perizia di stima (art. 5 della proposta di statuto);
- * che l'oggetto sociale della costituenda società è contenuto nell'art. 4 della proposta di statuto;
- * che il conferimento dell'ASP Città di Bologna consisterà nel versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione;
- * che la costituenda società di capitali sarà partecipata totalmente dall'ASP Città di Bologna;
- * che la costituenda società sarà amministrata da un amministratore unico e si avvarrà obbligatoriamente di un organo di controllo o di un revisore;
- * che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società sono al momento stimate in € 40.000;

VERIFICATA la conformità della proposta di statuto alle prescrizioni del Codice civile e ai requisiti previsti dal D.lgs. n. 175/2016.

VISTO lo Statuto di ASP;

VISTO il d.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del d.lgs. n. 175/2016 *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo."*

ATTESO CHE la presente deliberazione verrà trasmessa al Comune di Bologna per l'assunzione degli atti di competenza, per il successivo invio alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti Emilia – Romagna ai fini del parere di competenza, nelle more del quale non potrà procedersi alla costituzione di **NOME SOCIETÀ** Srl, salva l'applicazione del meccanismo del silenzio assenso con il decorso del termine di 60 giorni previsto dal richiamato comma terzo dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016;

INFORMATATA del presente provvedimento la Direttrice Generale, Maria Adele Mimmi, e acquisito il suo parere favorevole.

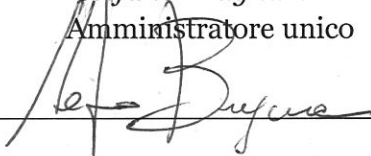
Visto l'articolo 9 dello Statuto di Asp;

SU PROPOSTA dell'Area Patrimonio – Servizio Amministrativo

DELIBERA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2. di **Prendere atto** dell'iter tecnico ed istruttorio e che le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamata;
3. di **proporre la costituzione**, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., della società a responsabilità limitata denominata "**NOME SOCIETÀ**" a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico identificato nell'ASP Città di Bologna, con capitale sociale iniziale pari ad € 500.000 interamente sottoscritto attraverso il conferimento dell'immobile Porto 15 ad oggi valorizzato in € 3.364.000, ferma restando la prevista perizia di stima, per lo sviluppo dell'abitare collaborativo – cohousing, per promuovere, agevolare e coordinare, sulla base degli indirizzi e dei programmi stabiliti dal Comune di Bologna, lo svolgimento di servizi finalizzati ad affrontare il bisogno abitativo nel territorio del Comune di Bologna, nonché in via accessoria e strumentale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di ASP Città di Bologna;
4. di **allegare** a tal fine, il progetto **per la Costituzione della Società a responsabilità limitata** (allegato 1), il "**business plan**" (allegato 2), quale documento di valutazione ed analisi della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta di costituire una società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente con specifico riguardo alle attività inerenti allo sviluppo dell'abitare collaborativo – cohousing e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di ASP, la proposta di **Statuto** (allegato 3) a cui potranno essere apportate lievi modifiche esclusivamente formali laddove si rendessero necessarie in sede di formalizzazione, fatte salve comunque le modifiche che in fase di stipula dell'atto costitutivo il notaio incaricato riterrà necessarie ed indispensabili per garantire la validità ed efficacia dell'atto di costituzione, nonché il **Questionario per la Corte dei Conti** (allegato 4);
5. di **Dare atto**, che il successivo atto costitutivo della società, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 7, c. 3 e 16, c. 3, del D.Lgs.n. 175/2016, dovrà riportare gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del Codice Civile nonché le clausole statutarie obbligatorie previste per le società in house providing;
6. di **Stabilire** che, fino a diversa determinazione dell'assemblea dei soci, assunta secondo le modalità di legge, la società "**NOME SOCIETÀ**" sarà amministrata da un Amministratore Unico;
7. di **Dare atto** che la presente deliberazione costituisce deliberazione motivata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e sarà trasmessa alla Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, sez. controllo nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il parere di competenza, in assenza del quale – decorsi 60 giorni dalla trasmissione – potrà procedersi alla costituzione.
8. di dichiarare il presente atto esecutivo alla firma;.
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet di ASP Città di Bologna.

Stefano Brugnara
Amministratore unico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Brugnara', written over a horizontal line.